

Allegato "C" al 5280/3406 di repertorio
STATUTO
DELLA
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
POLISPORTIVA MILANESE 1979 SPORT DISABILI"

DENOMINAZIONE, FINALITÀ, ATTIVITÀ E SEDE

Art. 1 - È disciplinata dalle disposizioni del Libro I del cc. e del D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., l'associazione sportiva dilettantistica denominata **"Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Milanese 1979 Sport Disabili"**, chiamata per brevità **"ASD Polisportiva Milanese"** (di seguito l' **"Associazione"**).

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive tra le persone disabili, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci.

Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

Art. 2 - L'Associazione opera attraverso l'attività di volontariato prestata dai propri associati, è apolitica ed apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro (quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto); esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; obbligo di destinare gli eventuali utili o gli avanzi allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio; democraticità della struttura; esclusione di soci temporanei; elettività e gratuità delle cariche associative; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, ove ne ricorrano i presupposti, dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo); sovranità dell'Assemblea; divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di cui all'art. 1, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2021.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti i componenti gli Organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei

soci; le cariche all'interno dei suddetti Organi sociali (Vice- Presidente, Segretario, Tesoriere, Collegio Arbitrale) vengono attribuite dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, accetta di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni e dal CIP, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

Art. 4 - L'associazione ha sede in **Milano**.

SOCI

Art. 5 - I soci sono coloro che – condividendo le finalità dell'associazione- si iscrivono all'associazione per partecipare alle attività sociali.

Art. 6 - L'aspirante socio deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o, anche da parte del suo Presidente o Vice- Presidente (con firma singola), della domanda di iscrizione all'associazione.

L'accoglimento o il rigetto della domanda di iscrizione deve venir comunicato per iscritto all'interessato entro dieci giorni lavorativi,

Quando tutto quanto sopra è andato a buon fine, l'aspirante socio deve versare, entro una settimana dal ricevimento della comunicazione dell'ammissibilità, oltre una quota fissa, una tassa di iscrizione rinnovabile annualmente.

L'interessato nei sessanta giorni successivi alla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati in occasione della prima convocazione utile.

Art. 7 - Solo quando la posizione dell'aspirante socio sia stata regolarizzata, questi diventa socio a tutti gli effetti può ricevere la tessera dell'associazione.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna. In particolare, i soci hanno il diritto di:

- partecipare alla attività associative e frequentare i locali e gli impianti sociali;
- di partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
- il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera

comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

I soci hanno il dovere di:

- difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione;
- di osservare le regole delle federazioni e degli organismi sportivi nazionali/internazionali ai quali l'Associazione aderisce;
- versare la quota associativa e i contributi deliberati dal consiglio direttivo salvo quanto previsto nel successivo art. 8;
- di rispettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Art. 8 - Sono previsti i seguenti soci: Fondatori, Effettivi, Sostenitori, Onorari;

Soci Fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo;

Soci Effettivi: sono tutte quelle persone che svolgono attività sportiva all'interno dell'associazione

Soci Sostenitori: sono quelle persone che mosse da spirito di solidarietà condividono le finalità dell'associazione e partecipano col proprio contributo economico o con la propria opera volontaria al funzionamento ed allo sviluppo dell'attività. I soci sostenitori sono esentati dal pagamento della quota sociale annua, pur godendo di tutti i diritti.

Soci Onorari: sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.

Art. 9 - Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota sociale, se tenuti a versarla, hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.

Art. 10 - La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione.

Art. 11 -

I soci cessano dall'Associazione per:

a) morosità:

I soci cessano automaticamente di appartenere all'Associazione in caso di mancato rinnovo dell'adesione o per morosità protrattasi per oltre giorni 90 dalla scadenza del versamento richiesto.

b) gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo e pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce l'ostacolo al buon andamento del sodalizio. Nel caso in cui un socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica. I soci radiati possono ricorrere alla decisione della prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria.

Art. 12 - Le quote Sociali sono intrasferibili sia per atto fra vivi che per eredità. In caso di dimissioni, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 13 - L'esercizio inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre.

ASSEMBLEE

Art. 14 – I soci eleggono con votazioni separate e successive:

- 1) Il Presidente,
- 2) I Componenti del Consiglio Direttivo,
- 3) l'Organo di Controllo nei casi previsti dal successivo art. 27.

Le Assemblies, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente, mediante invio di lettera non raccomandata o messaggio di posta elettronica a tutti i soci al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal socio al momento della sua adesione o successivamente con comunicazione scritta, anche se radiati in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno dieci giorni prima (di calendario) su proposta del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, se nominato, oppure di tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- a) giorno, ora e sede (fisica o virtuale) della prima convocazione; ;
- b) giorno, ora e sede (fisica o virtuale) dell'eventuale seconda convocazione;
- c) ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
- d) nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche Sociali, all'avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche;
- e) il primo punto dell'Ordine del Giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci radiati, onde permettere ai soci, che riescono ad essere riammessi di poter partecipare, con il proprio voto, agli altri punti in discussione, con conseguente variazione del numero dei soci aventi diritto di voto, dei soci presenti, quindi del numero legale (*quorum*). La trattazione di un eventuale ricorso, anche se fatta all'inizio di un'Assemblea Straordinaria, è considerata al livello di Assemblea ordinaria ai fini sia della composizione che delle maggioranze necessarie.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15 - Le Assemblies ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione

saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Le Assemblee straordinarie relative ad eventuale scioglimento dell'associazione sono valide sia in prima sia in seconda convocazione quando sono presenti almeno i tre quarti dei soci con diritto al voto.

Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano o per scrutinio segreto qualora si debba deliberare in merito a singole persone ivi comprese le elezioni delle cariche sociali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza dal Vice Presidente ovvero in caso di assenza anche di quest'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti, assistito da un segretario eletto dall'assemblea. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario della riunione.

Art. 16 - Nelle Assemblee sia ordinaria che straordinaria sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza dei voti dei presenti, anche per delega, degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione, fa eccezione la delibera relativa allo scioglimento dell'Associazione per la quale è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto. Non hanno diritto di voto nemmeno i Membri del Collegio Arbitrale, quando l'Assemblea debba giudicare su un ricorso ad una sentenza dagli stessi emanata.

Art. 17 - L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) la nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- b) l'approvazione (o rigetto) dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi, delle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- c) l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) la redazione/modifica/revoca di Regolamenti interni; il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie prerogative può redigere/modificare/revocare propri Regolamenti interni;
- e) la deliberazione su un ricorso presentato da un socio che è stato radiato; la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;
- f) la nomina di "soci onorari" in base a proposta da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria; invece la redazione/modifica/revoca dei Regolamenti (ivi compreso quello Generale che è stato approvato dall'Assemblea costituente) vengono approvate dall'Assemblea ordinaria.

Art. 19 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è formato da un numero minimo di sei ed un massimo di otto membri scelti tra i soci, incluso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio e ciascun componente può venir rieletto per più volte.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente dell'organo di controllo. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo.

Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri per dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi compete all'Assemblea la nomina del sostituto. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui fanno parte.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera o messaggio di posta elettronica al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'Associazione almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione può prevedere che il Consiglio Direttivo si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni previste per l'assemblea.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in caso di assenza di quest'ultimo la persona designata dagli intervenuti.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio.
- b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; però tale incombenza può essere assolta direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano con firma singola. Nel prendere detta delibera deve rispettare i criteri appositamente previsti dallo Statuto;
- c) approvare il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- d) approvare il consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- e) redigere il regolamento interno dell'Associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto;

- f) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- g) promuovere l'allestimento di attività agonistiche, promozionali, ricreative, didattiche e culturali ;
- h) redigere i regolamenti per le attività sportiva;
- i) assumere tutte le deliberazioni inerenti alla gestione delle risorse umane, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori;
- j) stabilire l'importo delle quote associative annuali e fissarne le modalità di pagamento;
- k) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- l) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
- m) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
- n) osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- o) attribuire le cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari: nomina dei Responsabili di settore sportivo, dei tre Membri componenti il Collegio Arbitrale.
- p) provvedere al tesseramento dei soci alla Federazione di pertinenza entro i termini fissati annualmente dalla federazione stessa;
- q) decidere sulla sistemazione dei locali adibiti all'uso; però tali incombenze possono essere assolve direttamente dal Presidente o dal Vice- Presidente che deliberano singolarmente;
- r) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
- s) deliberare sulle spese in nome e per conto dell'associazione.

Art. 22 – Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto direttamente dai Soci, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- a) rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- b) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
- c) redigere, avvalendosi della collaborazione del Tesoriere, il bilancio preventivo e, il consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'assemblea;
- d) deliberare, avvalendosi della collaborazione del Tesoriere, spese in nome e per conto dell'associazione, svolte al buon funzionamento dell'associazione.
- e) con il Vice-Presidente, prendere in caso di urgenza e/o di pericolo, delle decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo convocare al più presto un Consiglio Direttivo per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo;
- f) deliberare sull'ammissione di nuovi Soci, nel rispetto dei criteri appositamente previsti dallo Statuto;
- g) deliberare sulla sistemazione dei locali adibiti all'uso;
- h) deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro Organo della Associazione.

Art. 23 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo. La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 24 - Segretario

Il Segretario, è nominato dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, svolge l'ordinaria amministrazione, e nelle mansioni nelle quali è espressamente delegato, compila e firma attestati, relazioni, redige le istanze.

Art. 25 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Redige in collaborazione con il Presidente il bilancio preventivo e, il consuntivo da sottoporre all'assemblea. Provvede alla conservazione della proprietà e alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo.

Art. 26 - Incompatibilità ed esclusioni

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Art. 27 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno o al ricorrere dei requisiti di legge. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dell'Assemblea in sede di nomina, da un membro o da un collegio composto da tre membri. L'Organo di Controllo resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 28 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o al ricorrere dei requisiti di legge, può affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale di conti (in questo caso l'Organo di Controllo deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito

registro) oppure affidare la revisione legale ad un revisore legale iscritto nel relativo registro.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 29 – I Membri del Collegio Arbitrale sono nominati, in caso di controversie, dal Consiglio Direttivo, in un numero di tre: 1 Rappresentante degli Atleti, 1 Rappresentante dell'Area Tecnica regolarmente iscritto al registro generale dei Volontari, 1 rappresentante degli Accompagnatori ufficiali regolarmente iscritto al Registro generale dei volontari; durano in carica sino all'esurimento del ricorso o della controversia.

La carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Sindaco. All'atto dell'accettazione della carica i Membri del collegio arbitrale devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382- 2399 C.C.

Art. 30 - Compiti del Collegio Arbitrale:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- decisione urgente sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'associazione; la loro sentenza è appellabile alla prima Assemblea utile, anche in concomitanza di un'Assemblea straordinaria; nel frattempo il socio è sospeso da tutti i diritti nonché dalle attività sociali.

GRATUITÀ DELLE CARICHE

Art. 31 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 32 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo
- b) contributi degli aderenti;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti. Associazioni o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) elargizioni liberali di terzi in genere
- g) proventi derivanti dalle attività statuarie e dalle attività secondarie e strumentali nei limiti di cui al D.Lgs. 36/21;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione e nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 36/01;

Il patrimonio sociale è costituito da:

- 1) beni immobili e mobili;
- 2) donazioni, lasciti

RENDICONTI

Art. 33 - Il Consiglio Direttivo, incompensa che può essere assolta direttamente dal Presidente, presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea la Relazione e Rendiconto Consuntivo o Bilancio dell'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso.

Il Collegio dei Sindaci presenta annualmente all'Assemblea una propria Relazione.

Il Rendiconto o Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 34 - La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 35 - L'associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.

Art. 36 - Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 e in ogni caso nel rispetto delle normative fiscali vigenti.

NORME RESIDUALI

Art. 37 - Il presente Statuto dev'essere osservato come atto fondamentale dell'associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dei soci, quando questa lo riterrà opportuno

Art. 38 - I Regolamenti interni, le Disposizioni, ecc. emessi dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'associazione ed impegnano tutti i soci anche se dissenzienti.

Art. 39 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle Disposizioni e degli altri atti di cui all'articolo precedente, si fa riferimento alle norme di Legge in materia di associazioni, nonché a quelle previste per i singoli casi specifici dalle Federazioni alle quali l'associazione aderisce.

F.to: Antonio Marangoni
Stefania Anzelini

Certifico io sottoscritta, **Stefania Anzelini**, notaio in Sesto San Giovanni, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia (rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi 27 -bis Allegato B D.P.R. 642/72), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 28 ventotto giugno 2024 duemilaventiquattro.



Firmato digitalmente da
STEFANIA ANZELINI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154